

## PRESENTAZIONE

Volentieri scrivo poche righe di presentazione al libro di Eugenio Calvi, come egli stesso, “molto sommessamente e timidamente”, mi invita a fare. “Sommessamente e timidamente”, questo è il linguaggio e lo stile di Eugenio. Un uomo autorevole per sapienza, riservatezza e per onestà intellettuale e morale.

Nella quarta parte di questo suo scritto Eugenio traccia la storia della nascita dell’istituzione dell’Ordine Nazionale degli Psicologi e del Codice deontologico. È in questa occasione che ho avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui in molte e importanti azioni di costruzione del “volto” professionale degli psicologi.

Il volume ha lo scopo didattico di “erudire un poco” i giovani psicologi che sono in formazione per una professione che è fra le più nobili e le più complesse e difficili, perché si tratta di una posta in gioco che deve essere inequivocabilmente sorretta e guidata dall’impegno di assunzione di responsabilità professionale rispetto e in favore della persona che è unica e irripetibile.

Ho letto con interesse il saggio di Eugenio Calvi e l’ho trovato di una chiarezza sorprendente e di utilità unica, pur nella sinteticità degli argomenti presi in considerazione che attengono sia alla natura giuridica che regola il comportamento del professionista verso il suo cliente, sia alla natura esistenziale che pone l’interrogativo se il giusto debba prevalere sul buono o se, al contrario, sia il buono a dover essere considerato il fine primario da privilegiare quando si agisce un comportamento professionale come psicologo/psicoterapeuta. In sintesi, l’interrogativo riguarda il rispetto rigoroso della regola deontologica o la garanzia di una verità di benessere del cliente che si “dà” nella indicibilità del mistero di una persona. È il tema trattato nella seconda parte di questo volume. Un tema importante per l’Autore nella sua formazione di giurista e di psicologo/psicoterapeuta, ma importante anche per me e per Romina Coin che lo abbiamo affrontato in una ricerca prodotta agli inizi della nascita dell’Ordine degli Psicologi e che aveva come scopo quello di esplorare “il sentire etico degli psicoterapeuti”.

È evidente che i temi del vero e del bene, del giusto e del buono portano direttamente a riflettere sull’etica della responsabilità e delle sue conseguenze nell’interpretazione del rapporto tra i valori universalmente condivisi che attengono alla salvaguardia della dignità e della libertà della persona e lo sviluppo della scienze e della tecnica in riferimento alla formazione della professione di psicologo e degli strumenti ispirati e scelti

rispetto alla scuola di pensiero di riferimento, tenendo comunque conto che il superamento del paradigma positivista e l'avvento dell'epistemologia della complessità hanno reso tutti più disponibili a confrontarsi col dubbio e con la relatività dei nostri strumenti conoscitivi. In questo senso la dialettica del dubbio diviene un'autentica fonte di illuminazione e di obbligatorietà per una formazione permanente. Ed per tale ragione che la stessa oggettività del metodo utilizzato (deontologia normativa) deve essere considerata come una oggettività "tra parentesi", perchè gli aspetti soggettivi di chi agisce la relazione di aiuto condizionano comunque la scelta metodologica dell'intervento.

A questo grande tema si attacca un secondo tema che attiene alla obiettività e alla neutralità dell'atto psicologico (psicoterapeutico) rispetto al cliente. Obiettività e neutralità vengono oggi rivisitati alla luce di una nuova consapevolezza che ipostatizza la soggettività intrinseca all'atto conoscitivo, riconoscendone la stretta interdipendenza con le norme che regolano i comportamenti (professionali) e i valori. Tutto ciò può succedere perchè è il mondo della conoscenza empirica (professionale), coniugata con la deontologia, che assume la soggettività come momento intrinseco nell'atto conoscitivo e nelle varie applicazioni del sapere. Lo psicologo (psicoterapeuta) viene interrogato in quanto soggetto e interprete della realtà che indaga e questo implica una revisione dei concetti di "oggettività" e "neutralità", un tempo considerati requisiti fondamentali e unici del discorso scientifico. Il rapporto osservatore-osservato oggi non viene più inteso come rapporto tra soggetto e oggetto, ma come sistema relazionale e l'"oggettività" non è più assunta in quanto categoria a-soggettiva, ma come categoria inter-soggettiva.

È su questo terreno che si gioca la partita della professione dello psicologo (psicoterapeuta) a riguardo dell'interfacciamento, in unità gestaltica, sia del rispetto del codice deontologico sia della libertà oggettiva del sentire etico del professionista.

Quanto detto per la professione di psicologo riguarda, in generale, la difficoltà qui specificamente affrontata che consiste nell'impostare il problema senza cadere in una impropria contrapposizione tra oggettività e soggettività, tra la deontologia, intesa come impianto descrittivo esterno (valutativo), e i valori etici (ethos), intesi come direzioni "interne" di senso, che "in-formano" gli atteggiamenti e i modi di essere dell'individuo e della collettività. È il rigore dell'evidenza scientifica (della tecnica professionale) che impone di individuare un punto di raccordo che consenta di superare la dicotomia tra soggetto e oggetto, in virtù di una epistemologia della complessità che ha documentato l'impossibilità che esista un qualsiasi processo di conoscenza isolato dai fattori soggettivi. Non è più possibile, quindi, negare l'esistenza di soggetti e di scambi umani nella ricerca e nella valutazione, sia nei suoi metodi che nei suoi procedimenti, per una comprensione che sappia cogliere e valorizzare la complessità dell'uomo.

Affermata e accettata come realtà qualificante la categoria dell'intersoggettività nella professione di psicologo, si ripresenta la tesi, che ho già affrontata, improntata ad un'"etica del sentire" nelle relazioni della professione dello psicologo, che esige l'impegno di intrecciare senza soluzione di continuità, in un unico atto relazionale, sia la bontà del sapere scientifico (dimensione tecnico-deontologica), sia il sapere della coscienza (dimensione esistenziale ed etica). Tutto ciò per evitare che il valore impresso dalla ricerca scientifica al perfezionamento della tecnica si ponga in un'ottica di presunta neutralità e/o di possibile conflitto e distacco dalla soggettività delle persone.

Un terzo grande tema, a cui voglio accennare in questa occasione offertami dal libro di Eugenio Calvi, è quello della *valutazione* dell'atto psicologico. Infatti, la riflessione, che qui intendo esporre, non si esaurisce sulla soggettività degli attori della relazione, ma la pone in relazione alla valutazione della sua *bontà etica* che deve poter poggiare sulla specificità dell'interazione tra i soggetti. Una specificità che diviene anche la base per un discorso sull'epistemologia scelta e che diviene essenziale nella relazione di aiuto (psicologico e/o psicoterapeutico) quando è intesa come "superficie interpsichica".

Devo precisare che il problema della valutazione dell'azione dello psicologo verso il suo cliente riguarda soprattutto l'atto terapeutico e di questo parlo in questa breve riflessione, non negando la possibilità e, dove è possibile, l'obbligatorietà di una verifica (valutazione) anche sperimentale dei processi di cambiamento.

Qui il ragionamento si fa complesso perchè affronta il tema del mondo inconscio che è *interpretabile*, ma *non è soggetto ad una verifica sperimentale*; e anche la dimensione conscia dell'agire presenta problemi non irrilevanti riguardo alla ponderabilità della conoscenza del reale, perchè la relazione psicologica tra individui costituisce uno specifico "*luogo virtuale*", uno spazio mentale condiviso dalle persone in dialogo.

A questo punto devo fare chiarezza nell'affermare che la relazione non corrisponde né alla somma dei singoli soggetti posti in relazione, né alla somma degli aspetti cognitivi ed emotivi delle persone, ma essa si pone come realtà "altra e diversa", se pur dipendente dai soggetti in relazione. È questa la ragione ontologica per la quale la relazione assume la funzione di terzo, inteso come *spazio affettivo* all'interno del quale due o più entità si interconnettono. Si tratta di un "terzo specifico", perchè la sua essenza è quella di "con-prendere" o di "sussumere" in unità gestaltica le singole individualità in relazione, così che esse costituiscono di fatto una unità relazionale "altra", nella pluralità dei soggetti posti in relazione tra di loro.

La ragione sperimentale che ci permette di cogliere questa specifica unità e le sue funzioni in relazione alla comprensione dei criteri di eticità, tra oggettivismo e soggettivismo, sono tre: 1) il vissuto *intra-soggettivo* delle singole soggettività, 2) il vissuto *inter-soggettivo* delle singole individualità poste in relazione dinamica tra di loro, 3) la *dialettica circolare* tra i soggetti interagenti.

L'esito porta alla definizione della relazione che lo psicologo instaura con il cliente come *luogo mentale* o come *superficie interspichica*, sulla cui interfaccia convergono sia i mondi interni di ciascuno, sia le reciproche restituzioni delle singole oggettività in dialogo, sia l'azione co-struttiva condivisa, dinamicamente e dialetticamente riconosciuta e accettata. Questo delicato e complesso tema ci porta ad affermare che l'intersoggettività, come interfaccia psichica, non nega e non annulla, comunque, la funzione asimmetrica, autoriflessiva e soggettiva che è propria della relazione.

A riguardo della tesi sull'intersoggettività, intendiamo mettere alla giusta evidenza lo *spazio mentale* che viene a costruirsi tra i soggetti in relazione. È uno spazio mentale che contiene in sé la forza per i contraenti di entrare in contatto con se stessi e di interpretare il sistema relazionale in cui essi sono coinvolti. Tale unità intra-soggettiva permette anche di sciogliere il conflitto che scaturisce dalle singole soggettività in relazione. Inoltre, essa ci consente di poter pronunciare una *ontologia dell'etica* quando la relazione è posta in rapporto con la funzione del ri-conoscimento reciproco delle singole soggettività e, di conseguenza, delle etero-attribuzioni e/o auto-attribuzioni di responsabilità.

Conviene completare questa riflessione affermando che il problema che si pone ai soggetti in relazione è non solo quello di conoscere l'altro o essere riconosciuti dall'altro, ma di permettersi di entrare in contatto con se stessi, di darsi lo spazio per leggere il sistema relazionale in cui si è coinvolti (autocoscienza). Ciò avviene quando viene posta una giusta attenzione al fatto che nella dimensione della intersoggettività co-esistono due tempi: quello dell'azione (l'azione della relazione) e quello della soggettività e della solitudine.

Il tempo dell'azione psicologica è un tempo che abbraccia e accoglie gli accadimenti che costituiscono la trama della relazione. È questo un tempo importante ai fini della relazione perchè contribuisce, nonostante la sua imprevedibilità e in assenza di controllo e di possibilità di verifica scientifica, al farsi spontaneo dei processi di cambiamento. L'accadimento del cambiamento trova, in tal senso, il suo stesso compimento. Si pone come *accadimento*.

Il tempo della soggettività, che fluisce nel tempo dell'intersoggettività, è il tempo dei vissuti e della sospensione del "*pensiero su*" l'azione e del "*pensiero su*" la valutazione del processo della relazione. È lo spazio della mente nel quale le distanze temporali tra l'impostazione della relazione e i suoi esiti si perdono nell'indicibilità dei silenzi, delle emozioni e delle stesse azioni. È un vissuto di abbandono e di consegna di tutte le forze, cognitive ed emotive, alle ragioni dello spazio/tempo che non sono le ragioni della ragione.

Il pensiero che ho qui espresso emerge dalla lettura di questo saggio di Eugenio Calvi (ma anche da altri suoi scritti) e penso anche di aver dato ragione della sua umanità che traspare, sempre, in sottotraccia.

Università di Padova, 04 ottobre 2019

**Erminio Gius**  
*Professore Ordinario di Psicologia Sociale  
all'Università di Padova*

## AVVERTENZE

La deontologia fa parte del diritto; infatti è costituita da norme che impongono degli obblighi, obblighi che a loro volta, se non osservati, provocano delle sanzioni. Per questo motivo è stato dedicato un certo spazio a questioni che riguardano, appunto, il diritto e le regole giuridiche, nonché la loro interpretazione e la loro evoluzione nel tempo.

Queste dispense non contengono alcun commento sistematico ai precetti inclusi nel Codice deontologico degli psicologi italiani; se qualche articolo è stato qui considerato, è perché i suoi contenuti e la sua applicazione pongono particolari problemi; ne segue che la conoscenza delle regole deontologiche è affidata alla consultazione di altri testi, e in particolare del *Codice deontologico degli psicologi commentato articolo per articolo* (Ed. Giuffré, 2012), e del *Nuovo Codice deontologico degli psicologi commentato articolo per articolo, con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria* (Ed. Giuffré, 2018)

Si vuole qui precisare che molte argomentazioni riflettono le opinioni del loro estensore, e devono intendersi come ampiamente discutibili; la posizione dell'autore è essenzialmente laica, e quindi pienamente disponibile ad ogni obiezione che abbia il fondamento della ragionevolezza. E tale vorrebbe che fosse l'atteggiamento diffuso nella nostra comunità professionale: e anche altrove.

Per questo motivo sono assai grato ai miei allievi che formulando obiezioni e critiche e ponendomi quesiti e interrogativi, mi hanno obbligato ad approfondire e a chiarire (o almeno a tentare di chiarire) il mio pensiero.

## PRIMA PARTE

### 1. LE PROFESSIONI INTELLETTUALI E L'ORDINE PROFESSIONALE

La definizione di “professione intellettuale”, pur prevista dal codice civile (art. 2229 e segg.), non compare in alcun testo legislativo. Pertanto la dottrina ha tentato ripetutamente di individuare i caratteri distintivi di questo tipo di attività.

Come è stato autorevolmente rilevato<sup>1</sup>, si è cercato di giungere a una definizione soddisfacente utilizzando nozioni in senso negativo; così si è contrapposta la professione intellettuale al “mestiere”, in cui prevale l'attività manuale; all’“impiego”, che è essenzialmente legato al lavoro subordinato; all’“arte”, che si fonda sulla creatività e la fantasia; alla “attività di impresa”, caratterizzata dall'organizzazione del capitale e del lavoro; all’“artigianato”, in cui il lavoro materiale è precipuamente personale.

Cercando di individuare caratteristiche positive, è parso di poter individuare alcune qualità preminenti: la “personalità” dell'attività, come difficilmente delegabile in quanto il professionista è scelto essenzialmente “*intuitu personae*”; l’“autonomia” e la connessa “discrezionalità” nello svolgimento dell'attività, nel senso dell'ampia libertà nell'utilizzo degli strumenti di lavoro; la “funzione sociale”.

A ben vedere, tuttavia, questi caratteri non sono pienamente individuativi. Ad esempio, il medico, o lo psicologo, che svolge la sua attività in ospedale o in ASL, non è forse soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica? È perfettamente libero ed autonomo? E l'avvocato che presta la sua attività nell'ufficio legale di una banca? La risposta, negativa, consente di non assimilare chi esercita una professione intellettuale al “libero professionista”, categoria cui non appartengono coloro che operano in istituzioni, pubbliche o private che siano.

Il DANOVI (op. cit.) giunge così alla conclusione che è il riconoscimento formale che definisce la “professione intellettuale”. A nostro modesto avviso, una definizione, non pienamente soddisfacente, ma che può forse essere accettata, è la seguente: *è una professione intellettuale quell'attività esercitata con continuità, a scopo di guadagno, con l'utilizzo di un corpo di competenze specifiche e delle facoltà mentali in modo prevalente sulle abilità manuali.*

---

<sup>1</sup> DANOVI, R., “*Corso di ordinamento forense e deontologia*”, Ed. Giuffrè, 2003

Nel nostro ordinamento è previsto che “*la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi*” (Codice civile, art. 2229). La *ratio* di questa norma è evidente: quando una professione assume una sua rilevanza sociale, lo Stato impone alcune regole a tutela della collettività; fra queste, l'iscrizione a un albo costituisce una condizione perché possa esercitarsi un controllo sugli iscritti, mediante istituti quali gli Ordini professionali.

La professione “regolamentata” o detta altrimenti “protetta” (e quindi disciplinata attraverso l'appartenenza ad un Ordine professionale) è definita sinteticamente come “*l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità*” (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137).

Una ulteriore garanzia per l'utenza è data dall'art. 33, 5° comma della Costituzione, che prescrive “*un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, e per l'abilitazione all'esercizio professionale*”.

Con queste disposizioni lo Stato garantisce un controllo sia sull'iter formativo (esame di Stato), sia sull'attività professionale; su quest'ultima esiste un controllo diretto, mediante l'esame abilitante all'esercizio, e anche indiretto, attraverso le “associazioni professionali”, in quanto il richiamato art. 2229 del codice civile, al 2° comma, prescrive che “*l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente*”.

L'iscrizione all'albo ha diverse conseguenze, oltre la possibilità di esercitare l'attività professionale; ad esempio, la prestazione eseguita da chi ha omesso la doverosa iscrizione all'albo (e quindi in una posizione irregolare) non dà diritto al compenso; e la cancellazione dall'albo risolve il contratto d'opera in corso (art. 2231 del codice civile). Pertanto, ogni professione intellettuale “*opera nell'ambito di un ordinamento professionale*”, inteso come un complesso di norme regolatrici di un'attività professionale; tali norme generalmente prevedono l'istituzione di un “Ordine professionale” (o di un Collegio) che costituisce la struttura formale del gruppo professionale. Questi organi istituzionali provvedono ad una serie di adempimenti: *interni* (tenuta dell'albo professionale, quindi iscrizioni e cancellazioni); *esterni* (attività di certificazione, emanazione di tariffe, rappresentanza del gruppo professionale); *di autotutela* (formazione delle regole deontologiche e connessa funzione disciplinare).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Per pura curiosità, il primo ordinamento professionale in Italia è stato quello della professione forense, del 1874. Quello dello psicologo è del 1989!

Gli Ordini professionali trovano le loro radici storiche già nel “collegium” romano, che riuniva i lavoratori che esercitavano la medesima attività. In seguito nacquero le “confraternite” a carattere religioso, che si trasformarono in “corporazioni”. Nell'XI e XII secolo le corporazioni aggregarono inizialmente i mercanti, e poi si diffusero per altri mestieri. A Firenze presero il nome di “arti” (Dante era iscritto all'Arte degli Speciali), e solo chi era iscritto a un’arte” poteva concorrere a incarichi di governo.

Ancorché differentemente organizzate, si rinviene nelle corporazioni una struttura che anticipa quella degli Ordini. Si trova infatti l’“assemblea degli iscritti” (detta anche “corporale”), un “consiglio” con compiti di controllo sull'operato dell'organo di vertice, questo di volta in volta detto “console”, “priere”, “capitano”, “rettore”; e i compiti sono quelli rimasti fondamentali nell'apparato ordinistico: controllo della qualità del prodotto, tirocinio per l'ammissione alla corporazione, disciplina della condotta degli iscritti.

Per quanto riguarda la professione di psicologo,<sup>3</sup> la legge istitutiva 18 febbraio 1989, n. 56 prevede, oltre l'istituzione dell'Albo e dell'Ordine, quali organi istituzionali il *Consiglio regionale (o provinciale) dell'Ordine* con le seguenti attribuzioni:

- a) l'elezione nel suo seno del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere;
- b) il conferimento di eventuali particolari incarichi ai consiglieri;
- c) l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) la tenuta dell'albo;
- f) la trasmissione dell'albo aggiornato annualmente al Ministero competente e al Procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio;
- g) la designazione dei rappresentanti dell'Ordine nelle commissioni ed enti a livello regionale o provinciale, a richiesta;
- h) la vigilanza per la tutela del titolo professionale;
- i) i provvedimenti disciplinari previsti;
- j) gli adempimenti per la riscossione dei contributi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I presidenti dei Consigli regionali e provinciali compongono il *Consiglio Nazionale dell'Ordine*, che a sua volta elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, e che ha i seguenti compiti:

<sup>3</sup> Per le complesse vicende che hanno dato origine al riconoscimento della professione di psicologo e per il travagliato iter legislativo, che è durato dal 1971 al 1989, si veda CALVI, E., “*Amarcord: la nascita dell'Ordine degli psicologi italiani*”, in “*Psicologi a confronto*” – Rivista dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, suppl. al n. 2 – anno 2, 2008, del “*Notiziario dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte*”

- a) emana il regolamento interno per il funzionamento dell'ordine;
- b) predispone e aggiorna il codice deontologico;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ordine;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
- e) designa a richiesta o di propria iniziativa i rappresentanti presso gli enti pubblici o le commissioni, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
- f) propone le tariffe professionali;
- g) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine è costituito da 21 membri, poiché 19 sono le Regioni e 2 le Provincie a statuto speciale (Trento e Bolzano) sedi dei Consigli dell'Ordine. Siede in Roma.

Inizialmente sotto il controllo del Ministero della giustizia, dal 2008 è passato sotto il controllo del Ministero della salute.

L'istituto dell'Ordine si differenzia da quello delle varie associazioni professionali, in quanto:

- a) l'iscrizione all'Ordine (e quindi all'Albo) è obbligatoria per esercitare la professione, mentre nessuna associazione ha il potere di costringere ad associarsi come condizione dell'esercizio dell'attività professionale;
- b) mentre la struttura dell'Ordine è disciplinata dalle norme statuali, quella delle associazioni è liberamente auto-regolata.

Nell'istituto dell'Ordine si presentano manifestazioni di autonomia, come nella tenuta dell'albo e nel potere disciplinare, e tuttavia con l'ingerenza dello Stato, come nella composizione delle commissioni esaminatrici, nella potestà di iniziativa nei procedimenti disciplinari e quella di impugnazione dei provvedimenti disciplinari attribuita al Pubblico Ministero. Come è stato autorevolmente affermato, l'Ordine non è una società né un'associazione, e nemmeno un organo amministrativo, bensì un "ordinamento", cioè un'istituzione nella quale si realizza, in piena autonomia, la normativa professionale. I tecnici del diritto definiscono l'Ordine come un "ente pubblico autarchico non territoriale a carattere istituzionale". Ma non è il caso di spaventarsi!

Le funzioni preminenti dell'Ordine sono quella di conservare agli iscritti il monopolio professionale, escludendo dalla possibilità di esercitare la professione a chi non è iscritto all'albo; di garantire l'esistenza di un livello minimo di competenza e di correttezza

deontologica; di rappresentare e difendere la categoria professionale nei confronti dell'esterno.

Storicamente, il riconoscimento di una professione attraversa diverse fasi, che possono essere così definite:

- 1) una prima fase consiste nel venire socialmente riconosciuta un'attività lavorativa, e cioè volta all'acquisizione di una remunerazione;
- 2) quindi viene ad emergere la consapevolezza della necessità di una formazione professionale, cioè delle specifiche competenze per svolgere correttamente quell'attività;
- 3) la difesa del gruppo professionale e, insieme, la individuazione delle competenze specifiche porta alla costituzione dell'associazione tra coloro che svolgono quella particolare attività lavorativa;
- 4) l'acquisita rilevanza sociale di quella attività conduce al riconoscimento, da parte dello Stato, della professione, che diviene, per ciò, una professione *protetta*; quindi di un Ordine professionale;
- 5) la consapevolezza della necessità di una adeguata formazione teorico-tecnica conduce alla necessità di stabilire, insieme, anche delle norme di condotta, e quindi un codice deontologico.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Può essere interessante notare che a livello europeo esiste un primo embrione di codice deontologico degli psicologi che consiste nel meta-codice redatto dall'EFPPA, cioè dalla *Task-force on Ethics* dell'"European Federation of Professional Psychologist Associations". La forte diversità delle legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea ha mostrato l'impossibilità di giungere a un Codice deontologico comune; e tuttavia si è prodotto un documento di definizione dei valori basilari condivisi.

Come è stato rilevato (CAVALLO, C.A., "Uno sguardo ai codici deontologici degli psicologi in Europa", in CALVI E., GULOTTA G., Il Codice deontologico degli psicologi, Ed. Giuffrè, 2012), in Europa esistono tre posizioni differenti relativamente all'organizzazione delle istituzioni professionali. Una prima modalità si ritrova in Gran Bretagna, dove la professione di psicologo non è regolamentata, per cui chiunque può esercitarla; molti, tuttavia, aderiscono alla "British Psychological Society", che è un ente privato, la cui appartenenza garantisce un certo prestigio e, in specie, l'osservanza di regole di deontologia prescritte dalla società cui si aderisce.

Una seconda modalità, con la presenza di un vero e proprio Ordine professionale, si rinviene oltre che in Italia, in Spagna, con i "Colegios Oficiales de Psicólogos por Autonomía", in Germania, limitatamente agli psicologi psicoterapeuti, con la "Psychoterapeutenkammer" e in Portogallo con l'"Ordem dos Psicólogos".

In Francia vi è una pluralità di associazioni professionali, avente ognuna il proprio codice deontologico, con l'unica sanzione dell'espulsione.

Mi sembra di poter affermare che, almeno in questo campo, l'Italia si trova nel gruppo all'avanguardia.